



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 settembre 2026 n.133

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 64, comma 1, lettera a) della Legge 23 dicembre 2020 n.223 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta dell'1 settembre 2026;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISCIPLINA DELLE FATTURE NELL'INTERSCAMBIO DI BENI E SERVIZI TRA OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI

Art. 1 *(Finalità e oggetto)*

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 64, comma 1, lettera a) della Legge 23 dicembre 2020 n.223 e successive modifiche, disciplina le modalità di predisposizione e trasmissione delle fatture nell'interscambio di beni e servizi tra operatori economici sammarinesi.

Art. 2 *(Soggetti obbligati alla fatturazione elettronica e alla fatturazione cartacea)*

1. Tutti gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati in possesso di un codice operatore economico sono obbligati all'emissione della fattura elettronica, così come definita all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.163, per le operazioni realizzate esclusivamente nei confronti di operatori economici stabiliti o identificati o soggetti ad essi assimilati nel territorio della Repubblica di San Marino in possesso di un codice operatore economico.

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 i soggetti che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque emettere fatture elettroniche presentando apposita opzione.

3. I soggetti che hanno superato l'importo di cui al comma 2 o hanno effettuato apposita opzione sono tenuti ad utilizzare la fatturazione elettronica anche negli anni successivi.

4. I soggetti di cui al comma 2, che non hanno optato per l'emissione delle fatture elettroniche, sono obbligati ad emettere le fatture in formato cartaceo ai sensi dell'articolo 100 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

Art. 3

(Termini di predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche e delle fatture cartacee)

1. Le fatture elettroniche devono essere predisposte e trasmesse per via telematica mediante l'HUB SM all'UO Ufficio Tributario, entro i seguenti termini:
 - a) per le cessioni di beni la fattura deve essere predisposta e trasmessa entro il secondo mese successivo alla data di consegna o spedizione dei beni, così come risulta dal documento di consegna o spedizione predisposto ai sensi del Decreto 23 settembre 1996 n.119; tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi, si producono posteriormente, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, e comunque se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Per le cessioni di beni in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno che non comportano pagamenti, anche parziali nel medesimo periodo, la fattura deve essere predisposta e trasmessa entro il secondo mese successivo al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle forniture medesime;
 - b) per le prestazioni di servizi deve essere predisposta e trasmessa entro il secondo mese successivo all'ultimazione del servizio. Per le prestazioni effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno che non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, la fattura deve essere predisposta e trasmessa entro il secondo mese successivo al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime;
 - c) in caso di acconti o pagamenti anticipati in tutto o in parte del corrispettivo pattuito la fattura elettronica deve essere comunque predisposta e trasmessa per l'importo in tutto o in parte pagato entro il secondo mese successivo al pagamento.
2. Anteriormente al verificarsi degli eventi indicati al comma 1, l'operatore può comunque predisporre e trasmettere la fattura elettronica.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 devono essere osservati per predisporre e spedire o consegnare le fatture cartacee ai cessionari o ai committenti.

Art. 4

(Modalità di predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche e modalità di predisposizione delle fatture cartacee)

1. Con regolamento del Congresso di Stato sono stabilite le indicazioni e le istruzioni applicative per definire le regole tecniche e procedurali per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 delle fatture elettroniche.
2. Per ogni file elaborato relativo alle operazioni di cui al presente decreto delegato, è calcolato dall'HUB SM il corrispondente codice HASH, che caratterizza univocamente il documento ed è memorizzato nell'HUB SM assieme ai dati acquisiti dal file.
3. La fattura elettronica scartata dall'HUB SM, a seguito dei controlli eseguiti secondo le regole ed i principi previsti dal regolamento di cui al comma 1, si considera non emessa.
4. All'esito del controllo effettuato dall'UO Ufficio Tributario, le fatture in formato elettronico sono messe a disposizione telematicamente nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, che hanno acquistato beni o commissionato servizi.
5. Le fatture cartacee devono essere predisposte indicando gli stessi dati previsti per le fatture elettroniche contenuti nel regolamento di cui al comma 1. Per tali fatture non è previsto l'obbligo di trasmissione all'UO Ufficio Tributario, fatta eccezione per i documenti cartacei di cui all'articolo 7.

Art. 5
(Note di variazione)

1. Le note di variazione connesse alle operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, per cui sono state emesse fatture elettroniche, devono essere predisposte e trasmesse nel medesimo formato elettronico e si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Le note di variazione, per cui sono state emesse fatture cartacee, devono essere predisposte nel medesimo formato cartaceo e si applicano, altresì, le disposizioni previste per l'emissione delle fatture cartacee dal presente decreto delegato.

Art. 6
(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che hanno optato ovvero obbligati a predisporre e trasmettere la fattura e la nota di variazione in formato elettronico ai sensi del presente decreto delegato, quando omettono o trasmettono in ritardo la fattura elettronica ovvero la nota di variazione sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di euro 100,00 (cento/00).
2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è comminata e notificata al contribuente ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti obbligati a predisporre, consegnare o spedire la fattura cartacea, quando ne omettono la predisposizione, la consegna o la spedizione.

Art. 7
(Adempimenti a carico del cessionario ovvero del committente)

1. Qualora il cessionario o il committente non abbia ricevuto dal cedente prestatore la fattura ovvero la nota di variazione nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, trascorsi due mesi dai predetti termini, è tenuto nei trenta giorni successivi alla predisposizione di un documento da trasmettere in formato elettronico secondo le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1 all'HUB SM dell'UO Ufficio Tributario. Parimenti il cessionario o committente non obbligato alla trasmissione delle fatture elettroniche è tenuto, entro gli stessi termini, a predisporre e presentare all'UO Ufficio Tributario un documento cartaceo, da cui risultino tutti i dati della fattura non pervenuta.
2. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 6.

Art. 8
(Archiviazione e conservazione delle fatture elettroniche)

1. L'UO Ufficio Tributario non assolve all'attività di conservatore per conto terzi delle fatture elettroniche raccolte e lavorate ai sensi e secondo le disposizioni del presente decreto delegato, ma mette comunque a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle stesse, accessibile mediante funzionalità resa disponibile in apposita area dell'HUB SM.
2. L'archiviazione e la conservazione delle fatture elettroniche sono disciplinate con regolamenti del Congresso di Stato.
3. I conservatori devono garantire all'Amministrazione fiscale l'accesso effettivo e tempestivo, anche da remoto, ai dati indipendentemente dallo stato in cui sono conservati.

4. I termini di conservazione obbligatoria delle fatture elettroniche sono quelli previsti dall'articolo 100, comma 1 della Legge n.166/2013.

Art. 9

(Conservazione delle fatture cartacee)

1. La conservazione obbligatoria delle fatture cartacee avviene ai sensi dell'articolo 100 della Legge n.166/2013 e successive modifiche.

Art. 10

(Indicazioni e istruzioni applicative)

1. L'UO Ufficio Tributario può predisporre circolari, contenenti specifiche indicazioni e istruzioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto delegato.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. A far data dal 1° ottobre 2026 e fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, tramite apposita opzione, l'operatore economico sammarinese o suo delegato può predisporre e trasmettere all'UO Ufficio Tributario, in alternativa al formato cartaceo, la fattura in formato elettronico ovvero la nota di variazione di cui agli articoli 3 e 5, secondo le modalità dell'articolo 4, relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi verso operatori economici stabiliti o identificati o soggetti ad essi assimilati nel territorio della Repubblica di San Marino in possesso di un codice operatore economico.

2. Dal 1° gennaio 2027 le fatture di cui al comma 1 devono essere emesse in formato elettronico qualora gli operatori economici sammarinesi non ricadono nell'esclusione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Le disposizioni del presente decreto delegato aventi ad oggetto la disciplina delle fatture cartacee si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

4. Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui agli articoli 6 e 7 si applicano a partire dal 1° gennaio 2028.

5. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto delegato allo Stato, alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Pubblici decorre dall'entrata in vigore di disposizioni attuative adottate con regolamento del Congresso di Stato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 settembre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi